

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTA' DI STUDI UMANISTICI

CONVENZIONE DI TIROCINIO E ORIENTAMENTO

Tra

L'Università degli Studi di Cagliari, corso di studi BENI CULTURALI, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", in persona del Coordinatore del Consiglio della Classe delle lauree in Beni Culturali, Prof. Carlo Lugliè,

e

L'azienda/ente Comune di Cagliari, C.F. 00147990923, con sede legale in Via Roma, 145, Cagliari, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Legale Rappresentante Dott.ssa Luisella Mereu, nata a Sestu il 31/12/1960

premess

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

si conviene quanto segue:

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. _____ soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), della legge n. 196 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un docente, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per il tirocinante inserito nell'azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante; il nominativo del docente e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la Responsabilità Civile.
4. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

ART. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - osservare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari adottato con deliberazione G.C. n. 86 del 21/07/2015

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura al tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa I.N.A.I.L. è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato ex artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e D.M. 10/10/1985. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

Il Soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il Soggetto promotore. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il Soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- a) Il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011.
- b) Gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/08 sono a carico del Soggetto ospitante, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

ART. 6

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti faranno riferimento alla normativa vigente.

Cagliari,
luogo e data della sottoscrizione

sottoscrizione per il soggetto ospitante

sottoscrizione per il soggetto promotore (Università degli Studi di Cagliari)